Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2022/0104(COD)

29.3.2023

PARERE

della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti
(COM(2022)0156 – C9-0144/2022 – 2022/0104(COD))

Relatore per parere: Tomas Tobé

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore per parere sostiene molti elementi della proposta della Commissione, in particolare l'ambizione di rendere la direttiva più efficace e la creazione di un nuovo centro di innovazione tecnica. Ritiene che la direttiva sulle emissioni industriali sia stata e continui ad essere fondamentale per ridurre gli inquinanti e le emissioni del settore industriale nell'Unione europea; è del parere che la direttiva comporti benefici per l'ambiente, il clima e la salute per l'Unione europea. A suo avviso, l'attuale metodo di lavoro (processo di Siviglia) utilizzato per concordare le migliori tecniche disponibili (BAT) per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dovrebbe essere mantenuto.

Tuttavia, il relatore per parere ritiene che la proposta della Commissione imponga oneri ingiustificati ai gestori e trascuri il rischio di subottimizzazione, e reputa che la direttiva debba tenere conto della necessità di trovare un compromesso tra valori ambientali contrastanti per migliorare questo atto legislativo a beneficio del clima, dell'ambiente e delle persone.

A tale proposito, il relatore per parere si oppone alla soppressione dei requisiti di efficienza energetica e all'introduzione di valori limite di prestazione ambientale. L'elettrificazione dell'industria richiederà più energia e la definizione di obblighi di consumo rigorosi ostacolerebbe l'elettrificazione di questi settori.

In secondo luogo, il relatore per parere teme che la Commissione trascuri il ruolo del processo di Siviglia nell'attuazione del centro di innovazione per la trasformazione industriale e le emissioni (INCITE), e ritiene che il centro fornirà un contributo fondamentale all'analisi delle tecniche innovative ed emergenti. È preoccupato tuttavia che la proposta della Commissione suggerisca che i risultati del centro possano essere inclusi direttamente nei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) senza una valutazione tecnica nell'ambito del processo di Siviglia.

In terzo luogo, il relatore per parere ritiene che lo sviluppo tecnologico e l'innovazione siano essenziali per consentire all'UE di raggiungere i suoi obiettivi climatici e che si debba concedere tempo sufficiente per l'innovazione e lo sviluppo di nuove tecnologie. È pertanto del parere che alle tecniche emergenti e innovative debba essere concesso un periodo di prova più lungo, con possibilità di proroga da parte dell'autorità competente per garantire la certezza del diritto per gli operatori.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di promuovere l'efficienza energetica delle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE e che svolgono attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, è opportuno imporre requisiti di efficienza energetica con riguardo alle unità di combustione o altre unità che emettono biossido di carbonio sul sito.	***soppresso***

Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Per un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso è necessario, tra l'altro, stabilire nelle autorizzazioni dei valori limite di emissione tali da assicurare il rispetto dei livelli di emissione applicabili associati alle migliori tecniche disponibili stabilite nelle conclusioni sulle BAT. I livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) sono generalmente espressi sotto forma di intervalli, anziché come valori singoli, per riflettere le differenze all'interno di un dato tipo di installazioni che comportano variazioni delle prestazioni ambientali ottenute applicando le BAT. Ad esempio, una determinata BAT non produrrà le stesse prestazioni in installazioni diverse, alcune BAT potrebbero non essere adatte all'uso in determinate installazioni, oppure una combinazione di BAT potrebbe essere più efficace per alcuni inquinanti o matrici ambientali rispetto ad altre. Il raggiungimento di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso è stato compromesso dalla pratica di fissare valori limite di emissione al limite più basso della	(15) Per un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso è necessario, tra l'altro, stabilire nelle autorizzazioni dei valori limite di emissione tali da assicurare il rispetto dei livelli di emissione applicabili associati alle migliori tecniche disponibili stabilite nelle conclusioni sulle BAT. I livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) sono generalmente espressi sotto forma di intervalli, anziché come valori singoli, per riflettere le differenze all'interno di un dato tipo di installazioni che comportano variazioni delle prestazioni ambientali ottenute applicando le BAT. Ad esempio, una determinata BAT non produrrà le stesse prestazioni in installazioni diverse, alcune BAT potrebbero non essere adatte all'uso in determinate installazioni, oppure una combinazione di BAT potrebbe essere più efficace per alcuni inquinanti o matrici ambientali rispetto ad altre. Il raggiungimento di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso è stato compromesso dalla pratica di fissare valori limite di emissione al limite più basso della

gamma dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, senza considerare che una determinata installazione sia potenzialmente in grado di raggiungere livelli di emissione inferiori grazie all'applicazione delle migliori tecniche disponibili. Tale pratica scoraggia chi è già all'avanguardia dall'applicare tecniche più efficaci e ostacola l'ottenimento di condizioni di parità a un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente. Le autorità competenti dovrebbero pertanto essere tenute a fissare i valori limite di emissione più bassi possibili nelle autorizzazioni, in modo da riflettere ***le prestazioni BAT*** per le installazioni specifiche, tenendo conto dell'intera gamma di BAT-AEL e mirando alle migliori prestazioni ambientali possibili per le installazioni, a meno che il gestore non dimostri che l'applicazione delle migliori tecniche disponibili descritte nelle conclusioni sulle BAT consente all'installazione in questione di rispettare, in realtà, solo i valori limite di emissione meno rigorosi.

gamma dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, senza considerare che una determinata installazione sia potenzialmente in grado di raggiungere livelli di emissione inferiori grazie all'applicazione delle migliori tecniche disponibili. Tale pratica scoraggia chi è già all'avanguardia dall'applicare tecniche più efficaci e ostacola l'ottenimento di condizioni di parità a un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente. Le autorità competenti dovrebbero pertanto essere tenute a fissare i valori limite di emissione più bassi possibili nelle autorizzazioni, in modo da riflettere ***la gamma di BAT-AEL*** per le installazioni specifiche, tenendo conto dell'intera gamma di BAT-AEL e mirando alle migliori prestazioni ambientali possibili per le installazioni, a meno che il gestore non dimostri che l'applicazione delle migliori tecniche disponibili descritte nelle conclusioni sulle BAT consente all'installazione in questione di rispettare, in realtà, solo i valori limite di emissione meno rigorosi.

Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Il contributo della direttiva 2010/75/UE all'efficienza energetica e delle risorse e all'economia circolare nell'Unione dovrebbe essere reso più efficace, tenendo conto del principio guida della politica energetica dell'Unione: "l'efficienza energetica al primo posto". Pertanto, le autorizzazioni dovrebbero stabilire, ove possibile, valori ***limite obbligatori*** di prestazione ambientale per quanto riguarda i livelli di consumo e di efficienza delle risorse, compreso ***l'uso*** di acqua, energia e ***materiali riciclati***, sulla base dei livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili	(16) Il contributo della direttiva 2010/75/UE all'efficienza energetica e delle risorse e all'economia circolare nell'Unione dovrebbe essere reso più efficace, tenendo conto del principio guida della politica energetica dell'Unione: "l'efficienza energetica al primo posto". Pertanto, le autorizzazioni dovrebbero stabilire, ove possibile, ***i*** valori ***dei livelli indicativi*** di prestazione ambientale per quanto riguarda i livelli di consumo e di efficienza delle risorse, compreso ***il consumo*** di acqua, energia e ***materie prime, e il loro riutilizzo***, sulla base dei livelli di prestazione ambientale associati

(BAT AEPL) stabiliti nelle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT.	alle migliori tecniche disponibili (BAT AEPL) stabiliti nelle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT***, tenendo conto degli effetti incrociati, delle condizioni nazionali e dell'ubicazione geografica delle installazioni***.

Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) Considerando le ricorrenti siccità e inondazioni in Europa aventi un impatto diretto sulla disponibilità di acqua per l'industria europea, che è il maggiore consumatore di acqua in Europa, i portatori di interessi dell'industria devono valutare attentamente, in termini quantitativi e qualitativi, i rischi legati all'acqua sia durante lo svolgimento sia a causa delle loro attività. L'industria europea deve essere pertanto mobilitata per realizzare la cosiddetta "società intelligente dal punto di vista idrico", e per fornire una strategia idrica coerente, che riconosca e concretizzi il valore dell'acqua al fine di garantirne la sicurezza, la protezione e la sostenibilità. Tutte le fonti idriche disponibili devono essere gestite in modo da evitare la carenza idrica e l'inquinamento delle acque. I circuiti idrici e delle risorse sono in gran parte chiusi per promuovere un'economia circolare e l'efficienza delle risorse, garantendo al contempo che il sistema idrico sia resiliente nei confronti di siccità, inondazioni e cambiamenti climatici. L'industria deve garantire che la sua gestione pianificata e digitalizzata consenta capacità di previsione e agilità operativa in condizioni di stress e incertezza, e che tutti i portatori di interessi pertinenti siano coinvolti nella governance delle risorse idriche.

Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Dalla valutazione della direttiva 2010/75/UE è emerso che, sebbene fosse intesa a promuovere la trasformazione dell'industria europea, essa non si è dimostrata abbastanza dinamica né sostiene sufficientemente la diffusione di processi e tecnologie innovativi. È pertanto opportuno agevolare la sperimentazione e la diffusione di tecniche emergenti che vantano migliori prestazioni ambientali, nonché la cooperazione con i ricercatori e le industrie in progetti di ricerca finanziati con fondi pubblici, nel rispetto delle condizioni previste nei pertinenti strumenti di finanziamento europei e nazionali, e istituire un centro dedicato a sostenere l'innovazione attraverso la raccolta e l'analisi di informazioni sulle tecniche innovative***, comprese le tecniche*** emergenti, significative per quelle attività che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva, caratterizzandone il livello di sviluppo, dalla ricerca alla diffusione (livello di maturità tecnologica o "TRL", Technology Readiness Level), e le relative prestazioni ambientali. Ciò ***contribuirà anche allo*** scambio di informazioni sull'elaborazione, il riesame e l'aggiornamento dei documenti di riferimento sulle BAT. Le tecniche innovative che il centro deve raccogliere e analizzare dovrebbero corrispondere almeno al livello di una tecnologia convalidata in ambiente pertinente (ambiente industriale pertinente nel caso di tecnologie abilitanti fondamentali) o alla dimostrazione di un prototipo di sistema in ambiente operativo (maturità tecnologica, TRL, livello 6-7).	(24) Dalla valutazione della direttiva 2010/75/UE è emerso che, sebbene fosse intesa a promuovere la trasformazione dell'industria europea, essa non si è dimostrata abbastanza dinamica né sostiene sufficientemente la diffusione di processi e tecnologie innovativi. È pertanto opportuno agevolare la sperimentazione e la diffusione di tecniche emergenti che vantano migliori prestazioni ambientali, nonché la cooperazione con i ricercatori e le industrie in progetti di ricerca finanziati con fondi pubblici, nel rispetto delle condizioni previste nei pertinenti strumenti di finanziamento europei e nazionali, e istituire un centro dedicato a sostenere l'innovazione attraverso la raccolta e l'analisi di informazioni sulle tecniche innovative ***ed*** emergenti, significative per quelle attività che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva, caratterizzandone il livello di sviluppo, dalla ricerca alla diffusione (livello di maturità tecnologica o "TRL", Technology Readiness Level), e le relative prestazioni ambientali. Ciò ***dovrebbe servire come base per lo*** scambio di informazioni sull'elaborazione, il riesame e l'aggiornamento dei documenti di riferimento sulle BAT. Le tecniche innovative che il centro deve raccogliere e analizzare dovrebbero corrispondere almeno al livello di una tecnologia convalidata in ambiente pertinente (ambiente industriale pertinente nel caso di tecnologie abilitanti fondamentali) o alla dimostrazione di un prototipo di sistema in ambiente operativo (maturità tecnologica, TRL, livello 6-7).

Emendamento 6
Proposta di direttiva

Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Il conseguimento degli obiettivi dell'Unione per un'economia pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050 richiede una profonda trasformazione della sua economia. Coerentemente con l'8º programma d'azione per l'ambiente, i gestori delle installazioni di cui alla direttiva 2010/75/UE dovrebbero pertanto ***essere tenuti a*** includere piani di trasformazione nei loro sistemi di gestione ambientale. Tali piani di trasformazione integreranno inoltre gli obblighi di comunicazione societaria sulla sostenibilità di cui alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[75], fornendo uno strumento per attuarli concretamente a livello di installazioni. La principale priorità è la trasformazione delle attività ad alta intensità energetica elencate nell'allegato I. Pertanto, i gestori di installazioni ad alta intensità energetica dovrebbero elaborare piani di trasformazione entro il 30 giugno 2030. I gestori di installazioni che svolgono altre attività elencate nell'allegato I dovrebbero essere tenuti a elaborare piani di trasformazione nell'ambito del riesame e dell'aggiornamento delle autorizzazioni a seguito della pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT, pubblicate dopo il 1º gennaio 2030. ***Sebbene*** i piani di trasformazione ***siano da*** considerarsi documenti indicativi preparati sotto la responsabilità degli operatori***, l'organismo di audit incaricato dagli operatori nell'ambito dei loro sistemi di gestione ambientale dovrebbe verificare che i piani contengano le informazioni minime che la Commissione europea stabilirà in un atto di esecuzione, e*** gli operatori dovrebbero renderli pubblici.	(25) Il conseguimento degli obiettivi dell'Unione per un'economia pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050 richiede una profonda trasformazione della sua economia. Coerentemente con l'8º programma d'azione per l'ambiente, i gestori delle installazioni di cui alla direttiva 2010/75/UE dovrebbero pertanto includere piani di trasformazione nei loro sistemi di gestione ambientale. Tali piani di trasformazione integreranno inoltre gli obblighi di comunicazione societaria sulla sostenibilità di cui alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[75], fornendo uno strumento per attuarli concretamente a livello di installazioni. La principale priorità è la trasformazione delle attività ad alta intensità energetica elencate nell'allegato I. Pertanto, i gestori di installazioni ad alta intensità energetica dovrebbero elaborare piani di trasformazione ***a livello di impresa*** entro il 30 giugno 2030. I gestori di installazioni che svolgono altre attività elencate nell'allegato I dovrebbero essere tenuti a elaborare piani di trasformazione nell'ambito del riesame e dell'aggiornamento delle autorizzazioni a seguito della pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT, pubblicate dopo il 1º gennaio 2030. ***Il gestore dovrebbe valutare ogni tre anni i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi intermedi e dovrebbe aggiornare il suo piano di trasformazione almeno ogni dieci anni.*** I piani di trasformazione ***a livello di impresa*** dovrebbero considerarsi documenti indicativi preparati sotto la responsabilità degli operatori***.*** Gli operatori dovrebbero renderli pubblici***, tenendo conto della riservatezza dei segreti commerciali e aziendali***.

[75] Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).	[75] Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

Emendamento 7
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) all'articolo 9, il paragrafo 2 è soppresso;	***soppresso***

Emendamento 8
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità competente documenta in allegato alle condizioni di autorizzazione le ragioni dell'applicazione del secondo comma, ivi ***compreso il*** risultato della valutazione, a cura del gestore, del rispetto delle condizioni imposte.	L'autorità competente documenta in allegato alle condizioni di autorizzazione le ragioni dell'applicazione del secondo comma, ivi ***compresa una sintesi del*** risultato della valutazione, a cura del gestore, del rispetto delle condizioni imposte.

Emendamento 9
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*

L'autorità competente fissa i valori limite di emissione ***più rigorosi possibile*** compatibilmente con le emissioni più basse ottenibili applicando le BAT nell'installazione, e garantisce che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT di cui all'articolo 13, paragrafo 5. I valori limite di emissione si basano su una valutazione del gestore che analizza se sia realisticamente possibile raggiungere ***il limite più rigoroso della*** gamma BAT-AEL e illustra ***le migliori prestazioni raggiungibili*** dall'installazione grazie all'applicazione delle BAT, come descritto nelle conclusioni sulle BAT. I valori limite di emissione sono fissati in uno dei modi seguenti:	***A seguito della pubblicazione delle decisioni sui documenti di riferimento delle BAT a norma della presente direttiva,*** l'autorità competente fissa i valori limite di emissione compatibilmente con le emissioni più basse ottenibili applicando le BAT nell'installazione e ***tenendo in considerazione gli effetti incrociati***, e garantisce che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle ***suddette*** decisioni sulle conclusioni sulle BAT di cui all'articolo 13, paragrafo 5. I valori limite di emissione si basano su una valutazione del gestore che analizza se sia realisticamente possibile raggiungere ***l'intera*** gamma BAT-AEL e illustra ***il limite di emissioni più basse raggiungibile***dall'installazione ***in condizioni di esercizio normali*** grazie all'applicazione delle BAT, come descritto nelle conclusioni sulle BAT. I valori limite di emissione sono fissati in uno dei modi seguenti:

Emendamento 10
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 15 – paragrafo 3 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
3 bis. L'autorità competente fissa ***valori*** limite di prestazione ambientale che garantiscano che, in condizioni di esercizio normali, tali valori limite di prestazione non superino i livelli di prestazione ambientale associati alle BAT stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT di cui all'articolo 13, paragrafo 5.	3 bis. L'autorità competente fissa ***livelli*** limite di prestazione ambientale ***indicativi*** che garantiscano che, in condizioni di esercizio normali, tali valori limite di prestazione non superino i livelli di prestazione ambientale associati alle BAT stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT di cui all'articolo 13, paragrafo 5.

Emendamento 11
Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) del nuovo ciclo di investimento relativo alla transizione verso la sostenibilità del gruppo del gestore.

Emendamento 12
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2012/75/UE
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Qualora un'installazione subisca un'interruzione imprevista della fornitura di materie prime o combustibili, l'autorità competente può stabilire valori limite di emissione meno rigorosi per un periodo massimo di tre mesi, con la possibilità, in casi eccezionali, di prorogare tale deroga per altri tre mesi. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi deroga concessa a norma del presente paragrafo. La deroga cessa di applicarsi non appena le condizioni di fornitura sono sufficienti.

Emendamento 13
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 20
Direttiva 2012/75/UE
Capo II bis – Titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
PROMUOVERE L'INNOVAZIONE"***;***	***PERMETTERE*** L'INNOVAZIONE"

Emendamento 14
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2010/75/UE

Articolo 27 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il centro raccoglie e analizza informazioni sulle tecniche innovative, comprese le tecniche emergenti relative alle attività che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, e ne caratterizza il livello di sviluppo e le prestazioni ambientali. La Commissione tiene conto dei risultati del centro nella preparazione del programma di lavoro per lo scambio di informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), e nell'elaborazione, nel riesame e nell'aggiornamento dei documenti di riferimento sulle BAT di cui all'articolo 13, paragrafo 1.	2. Il centro raccoglie e analizza informazioni sulle tecniche innovative, comprese le tecniche emergenti relative alle attività che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, e ne caratterizza il livello di sviluppo e le prestazioni ambientali. La Commissione tiene conto dei risultati del centro nella preparazione del programma di lavoro per lo scambio di informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), e nell'elaborazione, nel riesame e nell'aggiornamento***, a seguito di una valutazione da parte del gruppo di lavoro tecnico a Siviglia,*** dei documenti di riferimento sulle BAT di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

Emendamento 15
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 27 ter – Titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sperimentazione di tecniche emergenti	Sperimentazione di tecniche emergenti ***e innovative***

Emendamento 16
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 27 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatto salvo l'articolo 18, l'autorità competente può concedere deroghe temporanee ai requisiti di cui all'articolo 15, paragrafi 2 e 3, e ai principi di cui all'articolo 11, lettere a) e b), per la sperimentazione di tecniche emergenti per	Fatto salvo l'articolo 18, l'autorità competente può concedere deroghe temporanee ai requisiti di cui all'articolo 15, paragrafi 2 e 3, e ai principi di cui all'articolo 11, lettere a) e b), per la sperimentazione di tecniche emergenti ***e***

un periodo complessivo non superiore a ***24*** mesi.	***innovative*** per un periodo complessivo non superiore a ***48*** mesi.

Emendamento 17
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 27 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga all'articolo 21, paragrafo 3, l'autorità competente può fissare valori limite di emissione per garantire che, entro ***6 anni dalla pubblicazione di una decisione relativa alle conclusioni sulle BAT a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, concernente l'attività principale di un'installazione***, le emissioni non superino, in condizioni di esercizio normali, i livelli di emissione associati alle tecniche emergenti stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT.	In deroga ***all'articolo 15, paragrafi 3 e 3 bis, e*** all'articolo 21, paragrafo 3, l'autorità competente può***, su richiesta del gestore,*** fissare valori limite di emissione ***indicativi*** per garantire che, entro ***il periodo in relazione al quale l'autorità competente e il gestore hanno condotto una verifica***, le emissioni non superino, in condizioni di esercizio normali, i livelli di emissione associati alle tecniche emergenti stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT.

Emendamento 18
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 27 quinquies – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***dispongono*** che, entro il 30 giugno 2030, il gestore includa nel proprio sistema di gestione ambientale, di cui all'articolo 14 bis, un piano di trasformazione per ***ciascuna installazione che svolge le attività*** elencate ai punti 1, 2, 3, 4, 6.1 bis e 6.1 ter dell'allegato I. Il piano di trasformazione contiene informazioni sulle modalità di trasformazione ***dell'installazione*** nel periodo 2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un'economia sostenibile, pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050, utilizzando il formato di cui al paragrafo 4.	Gli Stati membri ***chiedono*** che, entro il 30 giugno 2030, il gestore includa nel proprio sistema di gestione ambientale, di cui all'articolo 14 bis, un piano di trasformazione ***indicativo*** per ***le attività raggruppate a livello di impresa*** elencate ai punti 1, 2, 3, 4, 6.1 bis e 6.1 ter dell'allegato I. Il piano di trasformazione contiene informazioni sulle modalità di trasformazione ***dell'impresa*** nel periodo 2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un'economia sostenibile, pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050, utilizzando il formato di cui al paragrafo 4. ***Il piano di trasformazione***

	comprende informazioni specifiche sul modo in cui l'impresa prevede di diventare più efficiente sotto il profilo energetico, idrico e delle risorse, stabilendo le misure che saranno attuate per ridurre il consumo complessivo e per migliorare l'efficienza del suo funzionamento.

Emendamento 19
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 27 quinquies – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri dispongono che, nell'ambito del riesame delle condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, a seguito della pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT dopo il 1º gennaio 2030, il gestore includa nel proprio sistema di gestione ambientale, di cui all'articolo 14 bis, un piano di trasformazione ***per ciascuna installazione che svolge*** le attività elencate nell'allegato I e non ***menzionata*** al paragrafo 1. Il piano di trasformazione contiene informazioni sulle modalità di trasformazione ***dell'installazione*** nel periodo 2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un'economia sostenibile, pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050, utilizzando il formato di cui al paragrafo 4.	Gli Stati membri dispongono che, nell'ambito del riesame delle condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, a seguito della pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT dopo il 1º gennaio 2030, il gestore includa nel proprio sistema di gestione ambientale, di cui all'articolo 14 bis, un piano di trasformazione ***a livello di impresa per*** le attività elencate nell'allegato I e non ***menzionate*** al paragrafo 1. Il piano di trasformazione contiene informazioni sulle modalità di trasformazione ***dell'impresa affinché diventi più efficiente dal punto di vista energetico, idrico e delle risorse, stabilendo le misure che saranno attuate*** nel periodo 2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un'economia sostenibile, pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050, utilizzando il formato di cui al paragrafo 4.

Emendamento 20
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 27 quinquies – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

3. ***Il gestore*** rende pubblico il suo piano di trasformazione e i risultati della valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 come parte integrante della pubblicazione del suo sistema di gestione ambientale.	3. ***L'impresa*** rende pubblico il suo piano di trasformazione***, i suoi aggiornamenti*** e i risultati della valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 come parte integrante della pubblicazione del suo sistema di gestione ambientale.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Modifica della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti
Riferimenti	COM(2022)0156 – C9-0144/2022 – 2022/0104(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ENVI 2.5.2022
Parere espresso da Annuncio in Aula	ITRE 2.5.2022
Commissioni associate - annuncio in aula	20.10.2022
Relatore(trice) per parere Nomina	Tomas Tobé 7.6.2022
Esame in commissione	29.11.2022
Approvazione	28.3.2023
Esito della votazione finale	+: 50 –: 16 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Matteo Adinolfi, Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Martin Buschmann, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Beatrice Covassi, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Martina Dlabajová, Christian Ehler, Valter Flego, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Nicolás González Casares, Bart Groothuis, Christophe Grudler, Robert Hajšel, Romana Jerković, Seán Kelly, Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, Andrius Kubilius, Marisa Matias, Dan Nica, Angelika Niebler, Niklas Nienaß, Johan Nissinen, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen, Markus Pieper, Maria Spyraki, Beata Szydło, Riho Terras, Patrizia Toia, Marie Toussaint, Isabella Tovaglieri, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Alex Agius Saliba, Rasmus Andresen, Tiziana Beghin, Franc Bogovič, Jakop G. Dalunde, Pietro Fiocchi, Klemen Grošelj, Martin Hojsík, Marina Kaljurand, Dace Melbārde, Rob Rooken, Bronis Ropė, Ernő Schaller-Baross, Jordi Solé, Susana Solís Pérez
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Pär Holmgren, Sven Simon

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

50	+
ECR	Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc, Beata Szydło
ID	Matteo Adinolfi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri
NI	Ernő Schaller-Baross
PPE	François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Franc Bogovič, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Christian Ehler, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Dace Melbārde, Angelika Niebler, Markus Pieper, Sven Simon, Maria Spyraki, Riho Terras, Henna Virkkunen, Pernille Weiss
Renew	Nicola Beer, Nicola Danti, Martina Dlabajová, Valter Flego, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen, Susana Solís Pérez
S&D	Alex Agius Saliba, Beatrice Covassi, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Romana Jerković, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Dan Nica, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

16	-
ECR	Johan Nissinen, Rob Rooken
ID	Markus Buchheit
NI	Tiziana Beghin, Martin Buschmann
The Left	Marc Botenga, Marisa Matias
Verts/ALE	Rasmus Andresen, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Pär Holmgren, Niklas Nienaß, Bronis Ropė, Jordi Solé, Marie Toussaint

1	0
Renew	Martin Hojsík

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti